

P.U. n. 67/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura De Simone Presidente
dott. Bruno Gian Pio Conca Giudice
dott.ssa Angela Randazzo Giudice relatore

nel procedimento n. 67/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SIGNORELLI ILENIA (C.F. SGNLNI75M44B393Y), nata a Calcinate (BG) il 4.8.1975, **SIGNORELLI FEDERICA** (C.F. SGNFRC81B43B393E), nata a Calcinate (BG) il 3.2.1981, **BADONI ORNELLA** (C.F. BDNRL50E47B393S), nata a Calcinate (BG) il 7.5.1979, residenti in Calcinate (BG) via Ninola n.8, rappresentate, assistite e difese dall'avv. Rosanna Benigni

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposto da Signorelli Ilenia, Signorelli Federica e Badoni Ornella, quali membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che le ricorrenti sono residenti in Calcinate (BG) via Ninola n. 8 e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;







P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Signorelli Ilenia (C.F. SGNLNI75M44B393Y), nata a Calcinate (BG) il 4.8.1975, Signorelli Federica (C.F. SGNFRC81B43B393E), nata a Calcinate (BG) il 3.2.1981 e Badoni Ornella (C.F. BDNRL50E47B393S), nata a Calcinate (BG) il 7.5.1979, residenti in Calcinate (BG) via Ninola n.8;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Angela Randazzo;



nomina liquidatore il dott. Leonardo Poppi;

ordina alle ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alle ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito Badoni Ornella sino alla concorrenza dell'importo di € 787,10 mensili; e l'importo calcolato nella misura di 1/5 della retribuzione percepita invece da Signorelli Ilenia e Signorelli Federica;

con obbligo delle ricorrenti di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Signorelli Ilenia, Signorelli Federica e Badoni Ornella;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni delle debentrici e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se le ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alle debitrice, ai creditori e all'OCC;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici dei registri immobiliari e mobiliari, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà delle ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo e pubblicata nel Registro delle Imprese.

Manda alla cancelleria per la notificazione alle debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, così deciso nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2023

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

